



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE

**N. 3 - REG. GEN. N. 46
DEL 06-03-2025**

OGGETTO:	Domeniche ecologiche anno 2025 - Tutela della qualità dell'aria provvedimenti necessari urgenti per contrastare l'innalzamento del livello di PM10 nell'aria.
-----------------	---

**LA SINDACA
Avv. Emanuela Colella**

Premesso che

- con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo all'art. 1 comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli **enti locali**, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- la suddetta Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello, locale, nazionale e comunitario;
- il D.lgs. n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;
- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul S.O. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE e successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);
- all'art. 11 c. 3 del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio (D.C.R. n. 66/2009) è **prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei**

centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

- ai sensi della DGR del Lazio n. 119 del 15/03/2022 recante: *“Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana” - Aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone.*” Il Comune di Ciampino ricade territorialmente nella “ZONA AGGLOMERATO DI ROMA 2021” ed è classificato per il parametro PM10 in “Classe 2”;
- la Classe 2 - comprende i comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite
- il Piano Risanamento di Qualità dell’Aria (PRQA) pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell’aria-ambiente (spazio della troposfera, D.Lgs 155/2010) volti ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente, nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM10 e PM2.5 in atmosfera;
- che con il sopra citato Piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera e che nel territorio della Città di Ciampino le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termiche il Piano definisce, tra l’altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;

Considerato

- che l’art. 21 comma 2 delle NTA del vigente PRQA dispone che: *“... i Comuni, nel periodo da novembre a marzo possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di dieci ore in intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità, organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull’inquinamento atmosferico. I comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.”*
- ai sensi della DGR del Lazio n. 119 del 15/03/2022 recante: *“Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana” - Aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone.*” Il Comune di Ciampino ricade territorialmente nella “ZONA AGGLOMERATO DI ROMA 2021” ed è classificato per il parametro PM10 in “Classe 2”;
- la Classe 2 - comprende i comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite.

Preso atto

- che con atto di Giunta Comunale n. 48 del 05/03/2025 si è deliberato di limitare la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore, nella zona “fascia verde” (definita all’allegato 1), nel periodo invernale marzo-novembre per almeno quattro domeniche;
- che con medesimo atto si è provveduto ad approvare l’allegato 1 (Fascia verde) individuando l’area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare definendo contestualmente il calendario delle domeniche e le eventuali categorie esentate/derogate;

Ritenuto che a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente “Codice della strada” (approvato con D.lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s. m. i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale.

viste

- le normative dell’Unione europea che hanno obbligato le case costruttrici dal primo gennaio 2006 a produrre

veicoli rispettosi della normativa euro 4, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE, 2006/96/CE-B;

- la direttiva dell'Unione Europea 715/2007 e ss. mm. ii, inerente le categorie euro 5, 5A, 5B;
- i regolamenti dell'Unione Europea n.2016/427/UE, n. 2016/646/UE e n. 2017/1347/UE contenenti le ultime disposizioni riguardo le classificazioni dei veicoli di nuova generazione euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP;

Considerato

- che il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";
- che occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

Dato atto che ai sensi di quanto stabilito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 31/01/2025, Il Responsabile del procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 ed in particolare:

- l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede *"Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*.
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.

Visti

- l'art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833;
- l'art. 14 della L. 08.07.1986 n. 349;
- il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 195 del 19.08.2005;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., in particolare la parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"- Titolo I " prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- il D. Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10.12.2009;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 01.08.2003, n. 217 del 18.05.2012 e n. 536 del 15.09.2006;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022 di approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA);
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 05/03/2025;

Vista La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada", che disciplina l'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;

Visti

- L'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

-Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

In esecuzione alla deliberazione di GC succitata n. 48 del 05/03/2025:

ORDINA

Di limitare la circolazione veicolare a TUTTI i veicoli a motore nell'area del territorio di Ciampino delimitata dal perimetro coincidente con quello della "FASCIA VERDE" (come da Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie:

- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino (incluse entrambe);
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Roma- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

NELLE GIORNATE E NEGLI ORARI DELLE 4 “DOMENICHE ECOLOGICHE” DI SEGUITO INDICATE:

- **09 marzo 2025 – dalle ore 08,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00**
- **30 marzo 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**
- **09 novembre 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**
- **30 novembre 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**

-nelle fasce orarie sopra indicate per le singole domeniche ecologiche oggetto del suddetto divieto di circolazione veicolare, **sono derogate/esentate dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:**

- veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
- veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3” e successive;
- autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) "EURO 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi; motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi;
- veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche strada/e, e il trasporto salme;
- veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;

- taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
- veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
- autoveicoli impiegati dai medici e veterinari chiamati a svolgere servizio di urgenza sia nelle strutture sanitarie di afferenza (pubbliche e private) sia in visita domiciliare urgente, muniti rispettivamente di relativa attestazione e del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica e autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue e plasma limitatamente al tragitto per e dalla struttura adibita al prelievo;
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
- autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
- veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
- veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
- autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
- veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

DISPONE

- di portare a conoscenza** della cittadinanza, attesa la natura contingibile e urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi pubblicati sul sito internet del Comune;
- di demandare** al Comando di Polizia Locale di Ciampino e a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

AVVISA

- L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le sanzioni amministrativa prevista dall'art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 - Codice della Strada.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al Prefetto, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del

provvedimento stesso.

LA PRESENTE ORDINANZA E' INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE:			
Albo pretorio online	sede	email	Per la pubblicazione
Comando Polizia Locale Ciampino	sede	email	Per controllo e verifica
Ufficio Comunicazione Comune di Ciampino	sede	email	Per la pubblicazione
Tenenza dei Carabinieri di Ciampino	sede	email	Per controllo e verifica
Commissariato di P.S. Marino	sede	email	Per controllo e verifica
Segreteria del Sindaco	sede	email	Per conoscenza
Vigili del Fuoco	sede	email	Per conoscenza
Croce Rossa Ciampino	sede	email	Per conoscenza
Schiaffini Travel spa	sede	email	Per conoscenza
Alla società COTRAL spa	sede	email	Per conoscenza
Alla società ASP SPA - Gestione Sosta	sede	email	Per conoscenza
ATAC 515	sede	email	Per conoscenza

Ciampino,
06-03-2025

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

F.to Vincenzo Maia

LA SINDACA

F.to Avv. Emanuela Colella

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 06-03-2025

Copia atto uso amministrativo